

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Verona, 27/6/2022

A tutte le Aziende
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 15-BIS/2022

INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO DL 50/2022: CHIARIMENTI E NOVITA'

Nella tarda serata di venerdì 24 giugno è stata pubblicata la Circolare INPS n. 73/2022, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riportante le istruzioni applicative dell'indennità *una tantum* di 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del DL 50/2022 (cfr. ns. Circ. 15/2022).

Con la predetta circolare, unitamente al Messaggio 2559/2022, pubblicato anch'esso il 24 giugno, l'INPS, dunque, torna ad occuparsi del bonus 200 euro, introducendo chiarimenti e novità.

La misura riguarda un'ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i **lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato**, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, **dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare (cioè fino al 23/6/2022), il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%**. Precedentemente, la norma prevedeva che il bonus spettasse ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 avevano beneficiato dell'esonero IVS dello 0,80% (Legge di Bilancio) per almeno una mensilità. Ora, dunque, viene esteso il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero (novità!): non più i primi quattro mesi dell'anno 2022, bensì dal 1° gennaio al 23 giugno 2022.

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Il datore riconoscerà *in modo automatico* il sostegno, in *misura* fissa, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza.

Nella circolare si conferma che l'erogazione – **sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022** - dovrà avvenire **con la retribuzione di luglio**, anche se corrisposta ad agosto, tranne casi specifici come i part time ciclici e le previsioni dei Ccnl che prevedono lo slittamento del pagamento delle retribuzioni al mese successivo.

L'indennità spetta in misura intera anche nel caso di lavoratore con *contratto a tempo parziale*.

Ove il lavoratore sia *titolare di più rapporti di lavoro part-time*, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell'indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

I 200 euro, dunque, possono essere erogati **una sola volta** anche in presenza di più rapporti di lavoro. Se l'istituto, a seguito di verifiche, dovesse accertare una erogazione plurima, procederà al recupero di quanto indebitamente riconosciuto, suddividendolo in parti uguali tra i diversi datori di lavoro con modalità che saranno rese note prossimamente.

L'autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.

Beneficeranno d'ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino **titolari di pensione**, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i **titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione**; al fine di accedere all'indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Nel caso di soggetti **contitolari di pensione ai superstiti**, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino **titolari di NASpl e DIS-COLL**, i beneficiari di **disoccupazione agricola** per il 2022 (di competenza 2021) e i **beneficiari dell'indennità Covid-19** varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato *direttamente dall'Inps*.

Dovranno, invece, *presentare domanda all'Istituto* i lavoratori:

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021.
- **stagionali, a tempo determinato e intermittenti** con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i **lavoratori a tempo determinato del settore agricolo**;
- **iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo** con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- **autonomi occasionali privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- **incaricati di vendite a domicilio**, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante dalle medesime attività.

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022.

Il beneficio è riconosciuto anche ai **lavoratori domestici** assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).

Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.

La misura, infine, sarà liquidata anche ai **nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza**. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Il **calendario dei pagamenti**, pertanto, è il seguente:

- a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- a ottobre 2022 la prestazione verrà erogata ai titolari di NASpl, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

Dunque, come scrive in data odierna *Il Sole 24 Ore*, “tutto da rivedere per i datori di lavoro che fino a oggi, in assenza di precisazioni, hanno - comunque - messo in moto la macchina organizzativa per l'erogazione dell'una tantum che - conferma l'Inps - deve avvenire, di regola, a luglio”.

Ci auguriamo non intervengano ulteriori sorprese, che rendano ancora più difficile il lavoro e l'organizzazione degli addetti al reperimento dei dati e alla procedura di riconoscimento dell'indennità.

Lo Studio, comunque, laddove vi fossero novità in materia, non mancherà di informarVi tempestivamente.

Cordiali saluti.

(dott.ssa Paola Bussinello)

